



PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

su cui è in corso la raccolta delle firme (G.U. n. 25 del 30 gennaio 2008)

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche ai fini dell'attuazione degli articoli 31, 36 e 53 della Costituzione.

L'attuale sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche richiede una profonda revisione. La esigono il disagio, drammaticamente crescente, di molte famiglie e la constatazione che tale sistema non è in linea con lo spirito e forse neanche con la lettera della nostra Costituzione. Pensiamo all'art. 36 *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*. Pensiamo all'art. 31 *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*. Pensiamo ancora all'art. 53 *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”*.

A proposito di quest'ultima norma, è chiaro che un sistema incentrato su *capacità contributiva* e *progressività fiscale* non può tener conto solo del reddito della persona. È evidente, infatti, che pur incassando il medesimo reddito, due persone possono avere *capacità contributiva* ben diversa se, ad esempio, l'una non ha carichi di famiglia e l'altra ha 3 figli in età scolare. Occorre allora necessariamente tener conto della posizione soggettiva del percettore del reddito e, dunque, del contesto familiare in cui egli è inserito, del numero di persone a carico, della loro età, della loro condizione di salute e così via. Solo per questa via si riesce a stabilire con una certa *equità* la *capacità contributiva* dei singoli soggetti. Oggi non è così. Il reddito costituisce, purtroppo, l'elemento di gran lunga prevalente per desumere la *capacità contributiva*. Né valgono a mutare questa situazione i tanti piccoli interventi sporadicamente attuati dai governi succedutisi negli ultimi anni, nel tentativo – il più delle volte vano – di ridurre il disagio delle famiglie economicamente più deboli.

In materia di *equità*, va detto con chiarezza che l'attuale meccanismo delle deduzioni dal reddito non funziona, perché ha effetti fortemente distorsivi a danno proprio dei soggetti a basso reddito. Ad esempio una deduzione, poniamo, di 1.000 euro determina per una famiglia con un reddito di 50.000 euro (con aliquota marginale del 38%) un "*vantaggio*" di 380 euro, mentre per una famiglia con un reddito di 25.000 euro (e con un'aliquota marginale del 27%) il "*vantaggio*" è solo di 270 euro.

Come si vede abbiamo una sorta di progressività alla rovescia! Ecco allora la necessità di percorrere la strada della detraibilità – per un importo il più possibile prossimo ai costi effettivamente sostenuti – di tutte le spese funzionali al mantenimento di un adeguato tenore di vita del lavoratore e della sua famiglia, ivi comprese le spese dell'istruzione, dell'abitazione, dell'aggiornamento e dello stesso indispensabile riposo, superando il meccanismo delineato nel Testo Unico n. 917 del 1986.

Una prospettiva, dunque, che implica altresì un'attenzione, da parte del legislatore delegato, alle concrete situazioni ambientali, sociali ed economiche nelle quali vive il contribuente, nonché alla elaborazione di idonei rimedi volti a sterilizzare gli effetti dell'inflazione sul reddito, anche sottraendo dalla base imponibile il peso della tassazione indiretta.

Un riordinamento della fiscalità secondo le linee tracciate è ormai indispensabile e non può essere differito. È una questione di giustizia ma anche di civiltà. Certamente noi siamo consapevoli che la presente proposta è onerosa e cade in una fase difficile della finanza pubblica. Ed è proprio questa consapevolezza che ci ha suggerito di prevedere una certa gradualità nell'applicazione della riforma. Di qui l'ipotesi che, nei 18 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il governo definisca in modo completo il nuovo ordinamento e ne programmi l'entrata in vigore delle varie parti nell'arco di un quinquennio. In tal modo si dà al governo il tempo necessario per affrontare le problematiche connesse con la copertura finanziaria e ai cittadini – in particolare, ai giovani che vogliono formare una nuova famiglia – un qualche elemento di certezza sul loro futuro.

Abbiamo fatto ricorso alla legge delega perché essa appare lo strumento più adatto per disciplinare in modo sistematico e unitario una materia assai complessa come quella qui trattata e perché riteniamo opportuno dare al governo spazi adeguati per graduare con equilibrio – nell'ambito di un quinquennio – l'attuazione della riforma.

TESTO

ART. 1

(Contenuti della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri delle politiche per la famiglia e del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle quali gli schemi di decreto sono presentati entro quattro mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega, uno o più decreti finalizzati al riordino della normativa in materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) previsione che ai fini della determinazione dell'imposta dovuta siano riconosciute le spese sostenute per la produzione dei redditi sulla base della piena applicazione dei principi sanciti dalla Costituzione, all'articolo 53, che collega l'imposizione alla capacità contributiva, e all'articolo 36, per il quale il lavoratore ha diritto alla percezione di una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; conseguente introduzione di meccanismi atti a garantire che l'imposizione faccia salvo il mantenimento di un adeguato tenore di vita del contribuente e della sua famiglia;
 - b) previsione in questa prospettiva di disposizioni volte a configurare una definizione unitaria degli oneri in questo senso deducibili o comunque detraibili, tale da rispondere ai principi costituzionali richiamati nella lettera a), dando rilievo ai rapporti familiari e sostituendo al sistema incentrato principalmente sulla deducibilità delle sole spese necessarie alla vita, secondo l'enumerazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, quello della deducibilità o della detraibilità delle spese sostenute dal contribuente al fine di assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa: connessa individuazione – anche mediante parametri legati a profili ambientali e territoriali - di un quoziente familiare minimo di

reddito, al di sotto del quale facciano seguito interventi di sostegno da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, anche con l'attribuzione di crediti di imposta;

- c) previsione di disposizioni transitorie finalizzate alla progressiva attuazione del nuovo regime di imposizione fondato sui citati principi costituzionali, anche attraverso il riconoscimento di riduzioni forfetarie del reddito imponibile o dell'imposta dovuta riferite alla composizione del nucleo familiare, agli oneri e alle spese attinenti la cura delle necessità primarie della famiglia e dei suoi componenti, quali la salute, l'educazione, l'avviamento al lavoro, l'alloggio, il sostegno agli anziani e ai soggetti portatori di handicap; in particolare, è garantita una riduzione impositiva per le spese documentate riferite ai figli a carico concernenti gli asili nido, l'istruzione, le attività sportive, le cure mediche, l'acquisto di farmaci, di latte in polvere e di oggetti per l'igiene dei bambini;
- d) previsione di piena attuazione del nuovo regime di imposizione comunque entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di adeguamento automatico delle predette riduzioni forfetarie con riferimento all'indice dell'andamento del costo della vita.

* * *